

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **41** del: **25/09/2025**

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **17:00** presso il Municipio sala Consiliare a Piano Terra (Corso Dante, n.28) in seguito a convocazione mediante avvisi recapitati alle signore Consigliere e ai signori Consiglieri comunali nelle forme di legge come da referto in atti, si è riunito il Consiglio comunale in adunanza pubblica - di 1^a convocazione, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome

MENAPACE STELLA
APUZZO VITO
BETTELLI ELIA
CHINI CAMILLA
DALPIAZ ALDO
ENDRIZZI FRANCESCA
FONDRIEST DIEGO
GABOS FRANCESCA
GIRARDI MASSIMILIANO
LEONARDI FABRIZIO
LEONARDI PIERLUIGI
MEGGIO MARIO
MHAININA TAHAR
MICHELI MARCO
MICHELI VITTORIO
NOLDIN CARMEN
SALMOIRAGHI PABLO
TALLER ADRIANO

Presente	Assente
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-

Assiste la Segretaria Generale dott.ssa Erica Roncato .

Il Presidente Leonardi Fabrizio , constatata la legalità dell'adunanza, inizia la trattazione del punto all'O.d.g.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Fondriest Diego e Bettelli Elia .

Si astiene ed esce la Consigliera Comunale Francesca Gabos.

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo Decreto;
- il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n. 18/2015 prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e successive modificazioni, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento;
- il comma 2 dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.”;

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. nonché quelle contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla L.P. n. 18/2015;

Premesso che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. che dispone: “

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. il quale dispone che l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4, entro il 30 settembre;

Richiamato il paragrafo 2, punto 3.2, dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, il quale precisa che appartengono al gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) le “società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.”;

Considerato che il bilancio consolidato, con riferimento alle risultanze contabili alla data del 31.12.2024, consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Cles attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;

Preso atto della nota Corte dei Conti - Sezione di Controllo di Trento – del 25 novembre 2021, pervenuta in data 2 dicembre 2021 prot. 25867 relativa all'attività di esame del conto consuntivo 2019 del Comune di Cles, con la quale viene richiesto all'ente “di rivedere la perimetrazione del proprio gruppo amministrazione pubblica e del bilancio consolidato, giacché nello stesso devono confluire tutte le società “in house”, e ciò a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta, al fine di una corretta stesura del bilancio del gruppo”;

Preso atto del D.M. 1° settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno che modifica in particolare la configurazione del Patrimonio Netto oltre ad apportare modifiche all'Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la delibera della Giunta Comunale n. 71 del 31 marzo 2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18 dicembre 2024 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Cles al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22 dicembre 2021 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Cles al 31.12.2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto: "adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. secondo le modalità e criteri del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4. Determinazione del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) e del perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024 del Comune di Cles".

Rilevato che il Bilancio consolidato 2024 del Comune di Cles, così come anche specificato nell'Allegato B) al presente provvedimento, include nell'area di consolidamento le seguenti società "in house":

- Trentino Riscossioni spa – Trento – quota 0,0674 % di partecipazione
- Trentino Digitale spa – Trento – quota 0,02614 % di partecipazione (0,026 partecipazione diretta e 0,00014 relativa alle quote del Comune di Cles nelle azioni proprie detenute direttamente dalla società)
- Trentino Trasporti spa – Trento – quota 0,016253 % di partecipazione (0,0154 partecipazione diretta e 0,000853 relativa alle quote del Comune di Cles nelle azioni proprie detenute direttamente dalla società)
- Consorzio dei Comuni Trentini scarl – Trento – 0,54000 % di partecipazione.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 29 aprile 2025 relativa all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024, comprensivo del conto di bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito con Legge n. 160 di data 7 agosto 2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Visto l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. riguardante il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113 di data 24.06.2016 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito con Legge n. 160 di data 7 agosto 2016;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 193 del 18 agosto 2025, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione dello schema del Bilancio consolidato per l'esercizio 2024";

Preso atto che l'Organo di Revisione del Comune, dott.ssa Cristina Odorizzi, ha reso la relazione allegata ed ha espresso parere favorevole al bilancio consolidato dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 239 lett. d)-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. registrato al protocollo comunale n. 22481 in data 25 agosto 2025;

Esaminato lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2024, allegato A) al presente provvedimento e la Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato, Allegato B);

Dato atto in particolare che nella relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all'individuazione del perimetro di consolidamento e le scritture di consolidamento;

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

Vista la L.P. n. 18/2015 ed il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 marzo 2001 e ss.mm..

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

CON VOTI favorevoli 15 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio consolidato per l'esercizio 2024 del Comune di Cles composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (attivo e passivo), (Allegato A) e la Relazione sulla gestione e nota

integrativa al bilancio consolidato (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto del parere dell'Organo di Revisione, registrato al protocollo comunale n. 22481 in data 25 agosto 2025, con riferimento al Bilancio consolidato per l'esercizio 2024 completo dei relativi allegati, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 193 del 18 agosto 2025 ed allegato alla presente deliberazione.
3. Di dichiarare, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa, con voti FAVOREVOLI 15 CONTRARI 0 ASTENUTI 0 espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

N. 41 Registro Delibere

IL PRESIDENTE
Leonardi Fabrizio

LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Erica Roncato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.